

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

la società "GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.p.A.", con sigla "GE.S.A.C. S.p.A.", con sede legale in Napoli (C.a.p.: 80144), Aeroporto di Capodichino, Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c., P.E.C. (Posta elettronica certificata): PROTOCOLLO@GESAC.LEGALMAIL.IT, codice fiscale e partita I.V.A. n.03166090633, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli (R.E.A. n. NA-324314), società Concessionaria dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), in persona di Roberto BARBIERI nato a Napoli il 4/2/1953, nella qualità di "Amministratore Delegato" della società, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, di seguito indicata come "GESAC" oppure "GESTORE di AEROPORTO"

- da un lato -

E

la Società "SLAM - LAVORI AEREI S.r.l.", con sede legale in Napoli (80144) - Aeroporto Civile di Capodichino, P.E.C. (Posta elettronica certificata): SLAM.LAVORIAEREI@PEC.IT, codice fiscale e numero di iscrizione : 01325360632 (Registro delle Imprese di Napoli), R.E.A. n.: NA-287644, Codice Destinatario ai fini della fatturazione elettronica:, in persona del Sig. Gennaro SAVANELLI nato a Qualiano (NA) il 6/2/1947, in qualità di "Amministratore Unico", domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata anche "SLAM" oppure "sub concessionaria",

- dall'altro lato -

(GESAC e SLAM, congiuntamente, definite come "parti").

PREMESSO

a)- che la GESAC è Concessionaria dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per la "Gestione totale" sia dell'Aeroporto di Napoli (in base alla Convenzione n. 50 in data 9/12/2002, approvata con decreto interministeriale n. 4591 dell'11/3/2003), sia dell'Aeroporto di Salerno-Costa D'Amalfi (in base alla Concessione di cui al Decreto interministeriale M.I.T. - M.E.F. del 14/6/2019 n. 239, registrato dalla Corte dei Conti il 9/7/2019);

b)- che in forza dei predetti titoli concessori, sono stati trasferiti, alla GESAC, diritti e potestà connessi al raggiungimento di una pubblica finalità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 705)- del Codice della Navigazione;

c)- che la GESAC, per effetto di quanto sopra, può assegnare, in sub concessione, locali e/o aree di aeroporto, per lo svolgimento delle diverse attività ivi da svolgersi;

d)- che la SLAM è attualmente sub concessionaria della GESAC per quanto concerne taluni cespiti presenti sul sedime dell'Aeroporto di Napoli e destinati all'attività di "trasporto aereo di organi espantati destinati a trapianti terapeutici, delle *équipes* chirurgiche e di ammalati barellati e dialitici" (contratto di sub concessione del 6/4/2011, come successivamente modificato e/o integrato), prorogato, da ultimo, fino al 30/6/2021 (nel prosieguo definito il "Contratto");

e)- che il predetto rapporto sub concessorio trae la sua origine da una convenzione intercorrente tra la SLAM e la locale Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli -Monaldi-Cotugno-C.T.O.-, per lo svolgimento del servizio sopra precisato, (convenzione) che risulta attualmente in corso di aggiudicazione;

f)- che, nel frattempo, la sub concessionaria ha dato comunicazione alla GESAC che è in procinto di svolgere (e/o già svolge) servizi omologhi anche per conto di altri enti e/o istituzioni (Regione Basilicata, Regione Calabria, ISMETT di Palermo, ARLA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), e che pertanto ha l'esigenza di continuare a utilizzare i cespiti di cui al "Contratto", richiedendo altresì la disponibilità di ulteriori spazi e proponendo un programma di rilevanti interventi migliorativi, da eseguirsi a propria cura e spesa, per il completo rifacimento (mediante annessione di ulteriore cespite confinante) dell'hangar da essa utilizzato e per l'ampliamento anche mediante la costruzione di un nuovo manufatto di n. =3= (tre) piani (piano terra, primo e secondo), da realizzarsi su area già oggetto di subconcessione e da destinare a uffici di supporto all'attività di "trasporto aereo di organi espantati destinati a trapianti terapeutici, delle *équipes* chirurgiche e di ammalati barellati e dialitici";

g)- che la GESAC, consapevole dell'importanza della attività svolta da parte della SLAM, tenendo in debito conto anche la attuale situazione di emergenza sanitaria causata dal "Covid-

19 (Coronavirus)", ha attentamente valutato quanto proposto dalla SLAM e ha aperto con questa un tavolo di discussione, al termine del quale le parti hanno raggiunto intese di reciproco soddisfacimento, (intese) che le stesse intendono formalizzare con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa.

Tutto ciò premesso,

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1)- La GESAC, con la sottoscrizione del presente atto, dato il preminente interesse pubblico collegato all'attività svolta dalla SLAM, non solo per conto della locale Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli -Monaldi-Cotugno-C.T.O.-, ma anche per conto di ulteriori enti ed istituzioni del settore sanitario, considerati i precisi impegni assunti da parte della SLAM per la progettazione ed esecuzione di rilevanti interventi migliorativi - da eseguirsi a propria (della sub concessionaria) cura e spesa -, per il completo rifacimento (ed ampliamento) dell'hangar da essa utilizzato anche mediante la costruzione di un nuovo manufatto di n. =3= (tre) piani (piano terra, primo e secondo), da destinare ad uffici e locali di supporto all'attività di "trasporto aereo di organi espuntati destinati a trapianti terapeutici, delle *équipes* chirurgiche e di ammalati barellati e dialitici", si impegna espressamente a sottoscrivere, con la SLAM, un nuovo contratto di sub concessione (nel prosieguo, indicato come il "Nuovo Contratto"), avente per oggetto l'utilizzo di cespiti presenti nel sedime dell'Aeroporto di Napoli, da destinare alle attività di supporto del settore della sanità svolte da parte della SLAM stessa.

2)- Costituiranno oggetto del "Nuovo Contratto" i seguenti cespiti dell'Aeroporto di Napoli ("ZONA EST" in prossimità del complesso destinato alla struttura dei Vigili del Fuoco):

(i)- nel corso della fase I , i cespiti in sub concessione alla SLAM saranno quelli di cui al "Contratto" attualmente vigente e cioè:

FASE I

CESPITE	DESTINAZIONE	m²
PIANO TERRA	HANGAR E DEPOSITI	574
PIANO TERRA ESTERNO	LOCALE PREFABBRICATO	65

TOTALE		639
--------	--	-----

Detti cespiti risultano ben rilevabili nella planimetria allegata (**Allegato A**) ed evidenziati con griglia azzurra.

Si precisa che nel periodo intercorrente tra la demolizione dell'hangar attualmente oggetto del "Contratto" (e dell'hangar c.d. "ex Nuova Avioriprese") e la realizzazione del nuovo hangar e dell'edificio uffici, gli aeromobili attualmente impiegati da SLAM saranno riprotetti dalla GESAC sugli stand disponibili e compatibilmente ai livelli di saturazione delle piazzole di sosta derivanti dai flussi di traffico, nonché dalle esigenze operative determinate da specifiche contingenze e comunque nel numero massimo di =2= (due). Sempre in relazione a detto periodo, l'attività di manutenzione degli stessi velivoli sarà svolta secondo le soluzioni individuate da SLAM e previamente condivise con la GESAC;

(ii)- a far tempo dalla data di entrata in funzione del nuovo hangar - come da cronoprogramma presentato da SLAM -, e sino alla scadenza del "Nuovo Contratto", i cespiti in uso alla stessa saranno i seguenti:

FASE II

NUOVO CESPITE	DESTINAZIONE	m ³
PIANO TERRA	HANGAR-DEPOSITI E OFFICINA	1043
PIANO PRIMO E SECONDO	LOCALI E SPOGLIATOI	238
TOTALE		1281

Detti cespiti risultano ben rilevabili nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato B**).

3)- I cespiti di cui sopra saranno utilizzati, da parte della società sub concessionaria, esclusivamente quali strutture di supporto finalizzate allo svolgimento della attività di "trasporto aereo di organi espianati destinati a trapianti terapeutici, delle *équipes* chirurgiche e di ammalati barellati e dialitici", per conto dei diversi enti ed istituzioni del settore sanitario, e delle relative attività d'ufficio.

3.1)- Inoltre, in via residuale, i cespiti di cui sopra saranno utilizzati per la gestione degli aeromobili per il trasporto passeggeri, nel rispetto e nei limiti delle procedure vigenti e delle limitazioni in essere alla stipula del "Nuovo Contratto" e/o di eventuali riduzioni che

dovessero intervenire durante la vigenza dello stesso (il "Nuovo Contratto") per l'Aviazione Generale.

3.2)- Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, il numero totale massimo di movimenti di Aviazione Generale ammessi presso l'Aeroporto di Napoli, è pari a =1500= (mille e cinquecento), base annua.

4)- Il rapporto tra la GESAC e la SLAM, relativo all'uso dei cespiti di cui sopra, sarà disciplinato dal "Nuovo Contratto" (di sub concessione) sulla base degli standard applicati in ambito aeroportuale, nonché delle disposizioni contenute:

a)- nel vigente "Regolamento di Scalo" dell'Aeroporto di Napoli (Ed. 02, Rev. 01 del 30/6/2016 di cui alla Ordinanza Aeroportuale n. 08 del 1/8/2016 e successive modifiche e/o revisioni), che disciplina le diverse attività svolte in ambito aeroportuale.

b)- nel Manuale di Aeroporto (Ed.7 del 14/08/2019) e successive modifiche e/o revisioni.

5)- Il "Nuovo Contratto" avrà durata di anni =10= (dieci), con decorrenza dal 1/1/2022 e scadenza al 31/12/2031 e prevedrà un corrispettivo per l'intera durata del contratto, ossia fino al 31/12/2031, che la SLAM sarà tenuta a corrispondere, alla GESAC, determinato in maniera forfettaria, pari a € =80.000,00= (euro ottantamila/00) + I.V.A. su base annua. Le parti si danno atto che l'ammontare del predetto corrispettivo risulta in misura ridotta rispetto ai corrispettivi di regola applicati dalla GESAC, tenuto conto degli oneri economici di cui la SLAM si farà interamente ed esclusivamente carico per la realizzazione del progetto sopracitato, ed è stato da questa ritenuto congruo.

5.1)- Le fatture saranno emesse dalla GESAC con periodicità mensile e in via anticipata (a mezzo invio telematico).

5.2)- Fermo tutto quanto stabilito nei successivi artt. 9)- e 10)- del presente atto, la durata del "Nuovo Contratto" è stata fissata nei termini come sopra precisati in considerazione della prevedibile durata dei rapporti tra la SLAM e gli enti e/o istituzioni di cui al paragrafo f)- della premessa.

6)- Alla sottoscrizione del "Nuovo Contratto", la SLAM dovrà presentare idonee polizze assicurative, che dovranno essere conformi alle prescrizioni del Programma Assicurativo Aeroportuale. Entro e non oltre il termine di giorni =20= (venti) dalla data di sottoscrizione

del "Nuovo Contratto", la SLAM dovrà, altresì, stipulare e consegnare, alla GESAC, idonea garanzia fidejussoria - di istituto di credito di rilevanza nazionale e di gradimento della GESAC

6.1)- Il massimale della garanzia dovrà essere di importo non inferiore a € =80.000,00= (euro ottantamila/00), (importo). La fidejussione dovrà garantire l'esatto e puntuale pagamento alle scadenze convenute, da parte della sub concessionaria, di tutti i corrispettivi previsti contrattualmente, il pagamento delle penali in esso contratto stabilite, nonché la conservazione nella loro integrità dei cespiti fino alla loro riconsegna alla GESAC (fatto salvo il normale stato d'uso).

7)- Con la sottoscrizione del presente atto, la società SLAM dichiara, pertanto, espressamente, di impegnarsi, come in effetti si impegna, ad eseguire, con onere e spesa a proprio esclusivo carico, la progettazione ed esecuzione di tutti i lavori necessari per:

- i)- l'abbattimento dei due hangar sopra citati (hangar attualmente oggetto del "Contratto" e hangar c.d. "ex Nuova Avioriprese", allo stato, quest'ultimo, in situazione di non utilizzabilità);
- ii)- la costruzione, sulle aree corrispondenti, di un unico corpo di fabbrica, completamente a norma, con un ampliamento (oltre alla superficie occupata dai due predetti hangar) di circa =4= (quattro) metri sull'intero perimetro attuale dei due manufatti, come meglio evidenziato con griglia gialla nella planimetria allegata (Allegato C);
- iii) la costruzione di un nuovo manufatto di n. =3= (tre) piani adiacente al (nuovo) hangar, da destinare a:

- uffici e relativi spogliatoi di supporto all'attività operativa
- officina per la manutenzione di aeromobili.

Nella fase intermedia (periodo intercorrente tra la demolizione dell'hangar attualmente oggetto del "Contratto" e dell'hangar c.d. "ex Nuova Avioriprese" e la realizzazione del nuovo hangar), la GESAC assume l'impegno di riproteggere gli aeromobili attualmente nella disponibilità di SLAM presso lo scalo al massimo su n. =2= (due) stand disponibili, come meglio precisato al punto i)- dell'art. 2)- che precede.

8)- I predetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma presentato dalla SLAM e approvato da GESAC. Detto cronoprogramma

potrà essere modificato sulla base delle esigenze operative della GESAC, senza che la SLAM possa avanzare eccezioni di qualsiasi tipo.

8.1)- La società SLAM provvederà alla esecuzione di dette opere sulla base di un apposito progetto esecutivo, redatto con onere e spesa a carico della sub concessionaria stessa, (progetto esecutivo) da sottoporre preventivamente all'approvazione degli uffici tecnici della GESAC e, conseguentemente, alla superiore approvazione dell'E.N.A.C.

8.2)- Nella esecuzione delle opere, la società SLAM dovrà attenersi a tutte le prescrizioni impartite dalla GESAC e da qualunque altro Ente competente, in ossequio alle disposizioni applicate in ambito aeroportuale, e ciò in termini di "safety", "security", antincendio e di adeguamento tecnico.

8.3)- La società SLAM si obbliga a conseguire - con ogni onere e spesa a suo esclusivo carico - ogni licenza e/o autorizzazione necessaria sia per la esecuzione dei previsti lavori, sia per lo svolgimento della propria attività. Si citano, a titolo solo esemplificativo: provvedimenti dell'E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Napoli, ecc., ed ogni ulteriore autorizzazione, licenza, certificazione, ecc. richiesta dalle vigenti disposizioni, esonerando la GESAC da qualsiasi responsabilità in caso di ritardato e/o mancato rilascio di detti titoli.

8.4)- La società SLAM, in ordine alle utenze interessanti i nuovi cespiti, si obbliga a provvedere direttamente, con onere e spesa a suo esclusivo carico, a tutti gli allacciamenti necessari, nonché al pagamento dei corrispondenti consumi. Resta inoltre a carico della società SLAM la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi cespiti.

9)- Resta espressamente stabilito che, alla scadenza del "Nuovo Contratto", così come in caso di sua risoluzione, oppure di cessazione anticipata, a qualunque titolo, dello stesso, l'hangar di nuova realizzazione e il nuovo manufatto di n. =3= (tre) piani rimarranno acquisiti al sedime demaniale. A tal riguardo, si precisa che la GESAC, in deroga alle vigenti disposizioni, in considerazione:

a)- del notevole investimento che la SLAM dovrà effettuare per la realizzazione del progetto come sopra precisato;

b)- della caratteristica di "costruzioni leggere" dei cespiti che essa SLAM andrà a realizzare e quindi del corrispondente, previsto periodo di ammortamento, pari a n. =10= (dieci) anni, come risultante anche dai principi all'uopo stabiliti da parte dell'A.R.T. (Autorità di Regolazione dei Trasporti),

Si obbliga, qualora si verifichi una delle cause di cessazione del "Nuovo Contratto" prima della naturale scadenza dello stesso, a porre in capo all'eventuale sub concessionario "nuovo entrante" l'obbligo di ristorare la SLAM per quanto concerne le quote di investimento risultanti non ammortizzate alla data di cessazione anticipata, oppure, nel caso in cui ciò non sia possibile, a provvedervi direttamente. Quanto precede, sulla base degli effettivi, e debitamente documentati, costi sostenuti da parte della società SLAM (contratti, fatture, pagamenti, ecc.) in relazione all'investimento da essa effettuato sulla base di quanto previsto nel presente atto.

9.1)- Resta espressamente stabilito che rimangono ad esclusivo carico della società SLAM la procedura e i relativi costi per il trasferimento e l'acquisizione dei beni realizzati al sedime demaniale.

10)- L'efficacia del presente atto e del "Nuovo Contratto" resta espressamente subordinata alla seguenti condizioni risolutive:

(a)- mancata consegna, da parte della SLAM alla GESAC, entro il termine perentorio del 30/6/2021, di copia conforme dei titoli in base ai quali essa (sub concessionaria) è chiamata a svolgere i citati servizi di supporto al settore della sanità (aziende ospedaliere e/o altri enti);

(b)- mancato rilascio di apposita autorizzazione, alla (nuova) subconcessione, da parte dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) - Direzione Aeroportuale Campania, sulla base di istanza predisposta dalla GESAC, a valle della sottoscrizione del presente atto da parte di entrambe le parti.

Al verificarsi anche di una sola delle predette condizioni risolutive, il presente atto (così come il "Nuovo Contratto" qualora quest'ultimo sia stato già firmato) decadrà in modo automatico, col conseguente obbligo, per la sub concessionaria, del rilascio di tutti i cespiti ad essa in uso alla data.

11)- Alla scadenza del "Nuovo Contratto", l'hangar di nuova realizzazione e il nuovo manufatto di n. =3= (tre) piani rimarranno acquisiti al sedime demaniale (come precisato nell'art.9) per essere affidati in subconcessione secondo le modalità previste dal quadro normativo vigente.

11.1)- Qualora la società SLAM non dovesse risultare "nuova" affidataria della subconcessione relativa all'hangar e al manufatto di n.=3=(tre) piani, la GESAC le riconoscerà un "contributo per i lavori eseguiti" quantificato in € =100.000,00= (euro centomila/00) + I.V.A., se dovuta.

11.2)- Qualora invece la società SLAM dovesse risultare affidataria dell'hangar e del manufatto di n.=3= (tre) piani, si stabilisce sin da ora che il canone sarà di € =100.000,00= (euro centomila/00) + I.V.A. annuo, per i successivi anni =5= (cinque), canone forfetario basato su riduzione applicata da GESAC rispetto alle tariffe ordinariamente previste, quale alternativa modalità di ristoro rispetto a quanto indicato al punto precedente (11.1).

12)- Resta espressamente stabilito tra le parti che, in considerazione di tutto quanto qui stabilito e statuito, la GESAC si impegna a concedere, alla società SLAM, una proroga tecnica del "Contratto" sino alla data del 31/12/2021, in funzione della esecuzione dei lavori di cui al progetto. Tale proroga prevedrà, tra l'altro, l'applicazione del corrispettivo vigente alla data del 30/6/2021, la consegna delle aree aggiuntive necessarie per la esecuzione del previsto progetto e la riprotezione dei relativi aeromobili secondo quanto stabilito nel precedente art. 2)- punto (i)-.

GESAC si impegna a rendere disponibile a SLAM locali in cui riproteggere le attività del personale tecnico in funzione della indisponibilità dei locali attualmente in uso dovuta ai lavori in corso per la realizzazione del nuovo manufatto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 31/05/2021